

# DIRETTIVA SUL PARTENARIATO TRA CLUB CHE COOPERANO IN MATERIA DI FORMAZIONE DI GIOVANI GIOCATORI

## A. CAMPO DI APPLICAZIONE

### Articolo 1

Le presenti disposizioni sono applicabili in aggiunta al regolamento e alle direttive relative alle licenze di Swiss Basketball.

### Articolo 2

Il termine "giocatore" utilizzato nella presente direttiva vale indistintamente sia per i giocatori che per le giocatrici.

### Articolo 3

Le presenti disposizioni definiscono le modalità di creazione di **"club-partner"** e, quindi, dell'ottenimento dello statuto di **"giocatore-partner"**.

## B. DEFINIZIONE

### Articolo 4

Un club che partecipa alle competizioni della Swiss Basketball League ("SBL") è descritto come club-partner quando ha concluso una convenzione con uno o due altri club membri della stessa istanza e di Swiss Basketball, ai fini dell'attuazione di misure volte a promuovere la formazione di giovani giocatori, in particolare mettendo a loro disposizione maggiori opportunità di allenamento, gioco e infrastrutture.

Un club può firmare una sola convenzione di partenariato per stagione in seno a Swiss Basketball.

## C. CONVENZIONE DI PARTENARIATO TRA CLUB

### Articolo 5

I club che rispettano le presenti disposizioni e che hanno previamente firmato una stessa convenzione in tal senso, sono autorizzati a far giocare nelle loro squadre giocatori tesserati in uno o nell'altro club-partner. Ciò è valido a condizione che abbiano depositato la convenzione *ad hoc* e ne abbiano fatto richiesta alla segreteria di Swiss Basketball tramite lettera o email (info@swissbasketball.ch) entro il 15 settembre della stagione in corso. Anche il Dipartimento Competizioni di Swiss Basketball deve aver dato la propria approvazione.

Swiss Basketball pubblica una volta per stagione l'elenco ufficiale dei club-partner, ad uso di tutti gli organismi interessati.

### Articolo 6

Il formulario di convenzione, definito da Swiss Basketball in modo uniforme, deve contenere in particolare:

- a) la dichiarazione della volontà degli organi dei club-partner di concludere un partenariato e rispettare la presente direttiva;

- b) la durata della convenzione sarà di una stagione e potrà essere rinnovata nel rispetto dei termini della presente direttiva;
- c) le misure previste in materia di opportunità offerte ai giovani giocatori;
- d) se del caso, l'organigramma del movimento giovanile di ciascun club-partner o movimento giovanile comune se così organizzato.

## **D. CONDIZIONI DI PARTENARIATO TRA CLUB**

### Articolo 7

Un partenariato tra club ai sensi della presente direttiva non può includere più di tre club, il che significa chiaramente che un club può essere legato al massimo a due partner.

### Articolo 8

Il partenariato tra club ai sensi della presente direttiva è possibile solo a condizione che le prime squadre e le squadre Espoirs dei club interessati giochino in campionati diversi (SB LEAGUE, NLB MEN, NL1 MEN e leghe cantonali, rispettivamente SB LEAGUE WOMEN, NLB WOMEN e leghe cantonali). In caso un club presentasse una squadra in NL1 WOMEN, le giocatrici di questa squadra possono giocare nelle due squadre dei club-partner in campionati superiori se la squadra Espoirs include unicamente delle giocatrici U20.

Il Dipartimento Competizioni può, su richiesta dell'associazione regionale ("AR") interessata, autorizzare eventuali deroghe per i casi di partenariato tra un club di NLB MEN o NL1 MEN, rispettivamente di NLB WOMEN e al massimo due club di leghe cantonali.

### Articolo 9

Il partenariato tra club ai sensi della presente direttiva è possibile solo a condizione che i due o tre club facciano parte dell'AR o siano situati geograficamente nella stessa regione.

In ogni caso, il Dipartimento Competizioni è competente per accettare o rifiutare il partenariato proposto.

## **E. GIOCATORI**

### Articolo 10

Un giocatore-partner è un giocatore formato in Svizzera ai sensi dell'articolo 4.1 della DL 204. Solo 4 giocatori-partner possono essere iscritti contemporaneamente su un referto.

Il contingentamento fino a 4 giocatori formati in Svizzera non si applica ai casi di cui all'art. 9 della DL 213.

Il partner-giocatore può essere schierato nelle competizioni ufficiali della SBL in uno e/o negli altri club-partner, nelle seguenti modalità:

- a) Solamente i giocatori in età compresa tra i 17 ed i 22 anni possono beneficiare dello statuto di giocatore-partner.
- b) L'età del giocatore è calcolata come se fosse nato il 1° gennaio del suo anno di nascita.
- c) Un giocatore-partner non può giocare in 2 squadre appartenenti a club partner che figurano nella stessa categoria.

- d) Un giocatore-partner può giocare esclusivamente nella prima squadra senior del o dei club-partner.
- e) Un giocatore-partner di un club della SBL può giocare esclusivamente in un solo altro club-partner della SBL; la prima partita sancisce la scelta.
- f) Un giocatore-partner di un club di lega cantonale può giocare esclusivamente in un solo club-partner della SBL; la prima partita sancisce la scelta.

## **F. CONDIZIONI DI PARTENARIATO TRA CLUB**

### Articolo 11

I giocatori-partner possono partecipare a tutti gli incontri di uno o dell'altro club-partner fino alla fine delle competizioni, ad eccezione del seguente caso:

Per poter partecipare alle fasi finali (playoff e playout) del club-partner che gioca nella lega più bassa, il giocatore-partner tesserato con uno o l'altro club-partner ed iscritto almeno una volta a referto con la squadra della lega più alta dovrà essere effettivamente sceso in campo con la squadra della lega più bassa (la sola iscrizione sul referto di gara non basta) almeno 5 volte nelle fasi precedenti.

### Articolo 12

Per quanto riguarda la Coppa Svizzera, il giocatore-partner può giocare indifferentemente in due club-partner, se il partenariato è stato concluso tra 3 club, dall'inizio alla fine di questa competizione.

Tuttavia, se il sorteggio designa un incontro in cui si affrontano direttamente due club-partner, il giocatore-partner potrà giocare solo con il club presso cui è tesserato.

### Articolo 13

Nel caso di un partenariato tra club della SBL e/o club di lega cantonale, le disposizioni regolamentari delle associazioni regionali in materia di qualificazione del giocatore restano pienamente valide.

## **G. TRASFERIMENTI**

### Articolo 14

Il trasferimento di un giocatore-partner nel corso della stagione annulla lo statuto di giocatore-partner del suddetto giocatore, a meno che il club di destinazione sia il club-partner del club di origine.

Il club-partner coinvolto nella partenza di un giocatore-partner trasferito può occupare il posto libero, sempre rispettando l'art. 10.

### Articolo 15

Il club in cui il giocatore-partner è tesserato conserva la competenza esclusiva di trattare il trasferimento del giocatore-partner secondo le consuete norme in materia.

## **H. MOVIMENTI GIOVANILI**

### Articolo 16

Nell'ambito di un partenariato ai sensi delle presenti disposizioni, le direttive della SBL in materia di movimenti giovanili sono strettamente applicabili, restando inteso che una sola ed unica categoria può essere mancante in uno dei club-partner ed essere gestita nell'altro.

Nel caso in cui fosse mancante più di una categoria, la multa di cui all'art. 16 della DL 213 verrebbe applicata al club della lega più elevata.

## I. DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 17

In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche della presente direttiva, prevarrà il testo francese.

### Articolo 18

Qualsiasi violazione degli art. 10, 11 e 12 della presente direttiva nell'ambito di una partita comporterà la perdita dell'incontro per forfait da parte del club in cui il giocatore-partner ha giocato, ai sensi della direttiva DL 202.

### Articolo 19

La presente direttiva, approvata dalla Chambre des clubs d'élite il 2 luglio 2016, è stata modificata un'ultima volta il ...